Sent.149/2026

RG 31022 **REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, designato ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.lgs n. 174/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso rubricato al n. **31022** del registro di segreteria, con il quale la Procura Regionale ha domandato al Giudice monocratico, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, di assegnare, con proprio decreto, a

INTESA SANPAOLO S.P.A. (con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, c.f. 00799960158, PEC: info@pec.intesasanpaolo.com), in persona del legale rappresentante pro tempore

un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale ex art. 226 d.lgs. n. 267/2000 per gli anni 2013-2018.

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Udito, nella camera di consiglio del 13.10.2026, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero dott.

Gaetano Milano.

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.

Con decreto n. 1 del 7.1.2026 è stato fissato il termine di 60 giorni per il deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari sopra indicati da parte dell'agente contabile all'amministrazione comunale e il successivo termine di 30 giorni per la trasmissione dei conti da parte dell'ente a questa Sez. Giurisdizionale.

L'amministrazione comunale ha provveduto alla trasmissione dei conti giudiziali in data 25.3.2026 e con decreto in data 16.4.2026 è stata fissata la Camera di consiglio del 13.10.2026 con la partecipazione della Procura Regionale, per la discussione del giudizio.

All'odierna udienza camerale la Procura Regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Ciò premesso, tenuto conto anche di quanto emerge dal più recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, *"….ha natura giurisdizionale, la quale è*

ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c. " (si veda Corte dei conti, Sez. Marche, n.198/2020), deve procedersi alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica,

dichiara

estinto il giudizio per la resa del conto n. **31022** per cessata materia del contendere.

Nulla per le spese.

Rimette gli atti al Magistrato relatore per il loro concreto esame.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.10.2026.

Il Giudice Designato

(Pia Manni)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 15/10/2026

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Salvatore Carvelli)